

Prot. N. 27304/UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 7 dicembre 2007

CIRCOLARE N. 32

- Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20
00186-ROMA
- Agli Assessorati Regionali Agricoltura
SEDI
- Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano
SEDI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA

Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2008

1. PREMESSA

La presente circolare dispone le istruzioni applicative generali, in armonia con la disciplina delle procedure definite nelle circolari dell'Organismo di Coordinamento Agea, per la richiesta:

- a) degli aiuti previsti dal regime di pagamento unico;
- b) degli aiuti supplementari previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 24 /9/2004 e successive modificazioni;
- c) degli aiuti specifici previsti dal titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- d) di accesso alla riserva nazionale dei titoli.

La circolare si applica nell'ambito delle Regioni amministrative nelle quali non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2008:

NORMATIVA COMUNITARIA

Codifica Prodotti

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione del 27 agosto 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (ce) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2007 DEL CONSIGLIO, del 26 settembre 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2007 DEL CONSIGLIO, del 26 settembre 2007

recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

FORAGGI ESSICCATI

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Reg. (CE) n. 456/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione

dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Reg. (CE) n. 373/2007 della Commissione del 2 aprile 2007

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione

del 23 dicembre 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione

del 4 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione

del 26 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione del 13 marzo 2007,

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Reg. (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 7-4-2000 n. 118, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari",
convertito con modificazioni nella **Legge 11 novembre 2005 n. 231** recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)

CIRCOLARE ACIU.2005.765 del 20 dicembre 2005

In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare)

convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Regolamento AGEA del 29 Novembre 2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali.

FASCICOLO AZIENDALE

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005

Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, § 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. del 27 novembre 2006

Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 e successive modifiche

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007

Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

RISERVA NAZIONALE

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007

Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.236 del 6 aprile 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Trasferimento titoli.

Legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli -
modifica della circolare Agea n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.896 del 30 ottobre 2007

applicazione dell'art. 4ter, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.

CONDIZIONALITA'

D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006

Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005.

D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007

Di modifica e integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante "Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005".

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO 16 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione

Nota AGRI DI CI/ac D(2007) 6445

risposta della Commissione al quesito MIPAF relativo alla compatibilità di alcuni regimi di aiuto con il regime per le colture energetiche

DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004**

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668

Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

D.M. del 26 febbraio 2007 n. D/134

Concernente modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune (varietà grano duro).

NOTA MiPAF D/107 del 14 febbraio 2007

Quantitativo minimo di sementi certificate di varietà ibride di colza per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

FORAGGI ESSICCATI

D.M. del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

SEMENTI CERTIFICATE

D.M. del 15 marzo 2005

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

TABACCO

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006 e successive modifiche

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

D.M. n. D/189 del 22 marzo 2007

Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

COLTURE ENERGETICHE

CircolareACIU.2007.331 del 12 giugno 2007

Regime di aiuti per le colture energetiche - Regolamento (CE) 1782/2003 - Reg. (CE) N. 1973/04 e successive modifiche.

NO-FOOD

Circolare ACIU.2007.332 del 11 maggio 2007

Superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale – Regolamento (CE) n. 1782/2003 e Regolamento (CE) n. 1973/04 e successive modifiche

3. DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 1782/03 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) N. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **superficie agricola,** l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti,** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti,

compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

- **colture pluriennali:** le colture dei seguenti prodotti:
 - carciofi;
 - aspargi;
 - rabarbaro;
 - lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;
 - Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina;
 - Mirilli rossi, mirilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium;

- **formazioni erbose**, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale);
- **vendita**, la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto**, l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente**, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, § 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, § 2, del reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, § 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra
- **unità di produzione**, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, § 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento**, ai fini degli articoli 37, § 2 e 42, § 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **seminativi:** terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [*set-aside*], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782/2003 [*terreni disattivati*], a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all'interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola
- **parcella olivicola:** una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004
- **pascolo permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del reg. (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- **erba e altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, § 1 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

- **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter del medesimo regolamento;
- **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **regimi di aiuto per i bovini:** i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **regime di aiuto per gli ovini e i caprini:** il regime di aiuto di cui all'articolo 111 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **bovini oggetto di una domanda:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;
- **bovini che non sono oggetto di domanda:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 5 e 9 del reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - b) articolo 16 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - c) articolo 37 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
 - d) articolo 2, § 3 del reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **superficie determinata:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico,
- **animale accertato:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- **periodo di erogazione del premio:** periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- **sistema d'informazione geografica** (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del reg. (CE) n. 1782/2003;

- **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del reg. (CE) n.1782/2003;
- **materiale grafico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema geodetico nazionale:** un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
- **organismo pagatore:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, § 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
- **norma:** le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- **requisito:** quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;
- **organismi di controllo specializzati:** le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, § 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **quantitativo di riferimento individuale determinato:** il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

Altre definizioni utili sono:

- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.), ovvero nell'ambito dell'ex catasto austoungarico per i territori ove quest'ultimo è ancora attivo;
- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva

propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2001 "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola", all'art. 15 recita:

"Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

L'Agea provvederà alle comunicazioni previste dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni per il tramite del CAA, per i soggetti che hanno loro conferito mandato.

Il CAA deve assicurare all'agricoltore che gli ha conferito mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'acquisizione del provvedimento amministrativo. L'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori che hanno conferito mandato ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si richiama, a tal fine, la deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 "Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea", con riferimento all'art. 4, comma 5: *"per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari"*.

SEZIONE I
FASCICOLO AZIENDALE

5. IL FASCICOLO AZIENDALE DELL'AGRICOLTORE

L'OP AGEA deve svolgere le attività istruttorie in maniera univoca sui procedimenti amministrativi di propria competenza, richiedendo la presentazione di tutti i dati e le informazioni idonei a rappresentare l'azienda agricola nella sua totalità, in attuazione del Titolo II, Capitolo IV del reg. (CE) 1782/03, anche ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del DPR 503 del 1999.

Il fascicolo aziendale così costituito, è finalizzato ad assicurare un processo di semplificazione amministrativa per il produttore e di certezza documentale e qualità dei controlli per l'Amministrazione, in relazione ai diversi procedimenti amministrativi gestiti dall'OP AGEA per l'erogazione degli aiuti comunitari.

6. ADEMPIMENTI

Il fascicolo del produttore contiene tutta la documentazione amministrativa atta a fornire la visione dell'intera azienda quale insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore e certificazione del patrimonio produttivo globale dell'azienda agricola, ivi compresi gli elementi conoscitivi che consentono il controllo del rispetto della condizionalità. Pertanto, il fascicolo deve contenere, tra l'altro, le informazioni relative a tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone e dei relativi eventuali impegni.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda di aiuto per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda di aiuto, la certificazione aggiornata.

7. MODALITA' DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

Presso il CAA sono rese disponibili le procedure del SIAN per l'acquisizione della documentazione e la validazione dei dati.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA devono costituire il fascicolo presso l'Organismo Pagatore AGEA ovvero, qualora il fascicolo sia già costituito, provvedere agli eventuali aggiornamenti ed integrazioni, secondo le istruzioni appresso indicate.

Il modello di comunicazione può essere presentato all'Organismo pagatore AGEA preliminarmente alla domanda unica di pagamento, al più tardi entro il termine ultimo della presentazione della domanda d'aiuto (15 maggio 2008), ovvero contestualmente alla presentazione della stessa.

I modelli di comunicazione presentati oltre il termine della domanda, sono considerati irricevibili e quindi inefficaci per la costituzione/ aggiornamento del fascicolo e, di conseguenza, la domanda è irricevibile.

Gli agricoltori possono scaricare il modello di comunicazione per la costituzione/ aggiornamento del Fascicolo aziendale, contestualmente alla funzione di scarico del modello della domanda unica di pagamento, previo inserimento del proprio codice fiscale. Tale modello di comunicazione, direttamente disponibile dal portale SIAN (www.sian.it/utilità/download), è corredato di un proprio numero identificativo (bar-code). Il modello di comunicazione è riportato nell'allegato 12 alla presente circolare.

Il modello di comunicazione, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma - entro le ore 17.00 del 15 maggio 2008 direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA Fascicolo aziendale – Costituzione/Aggiornamento VIA TORINO, 45 00184–ROMA

8. TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia valida ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La tabella seguente rappresenta l'insieme dei documenti che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell'azienda interessata.

Alcuni documenti presenti nella tabella possono essere omessi in funzione delle attività produttive dell'azienda dichiarante (ad esempio: se non è presente la compagine zootecnica nell'azienda dichiarante, i documenti riferiti alla consistenza zootecnica non sono necessari per la costituzione e/o per l'aggiornamento del fascicolo).

Identità titolare e Rappresentante Legale

tipo documento	persone fisiche	persone giuridiche
documento d'identità in corso di validità richiedente	X	
documento d'identità in corso di validità rappresentante legale		X
certificazione CCIAA	X	X
autocertificazione di esonero dalla P. IVA	X	

Fattispecie	Tipologia Documento
Consistenza zootecnica	Certificazione dell'autorità competente impermeabilità bacino reflui
	Piano di spandimento liquami zootecnici presentato all'ente di competenza
	Certificazione dell'autorità competente se la resa lattiera è diversa da quella provinciale
	Autodichiarazione attestante che la resa lattiera è diversa da quella provinciale ex DPR 445/2000 (verificabile tramite BDN)
	Registro di stalla per i capi non rilevabili in BDN zootecnica
	Certificato di attribuzione codice aziendale ASL o frontespizio registro di stalla con vidimazione ASL (in caso di mancata registrazione in BDN)
	Registro di stalla per i capi ovicaprini
	Passaporto per i capi non rilevabili in BDN Zootecnica
	Modello 4 per dati non rilevabili in BDN zootecnica
	Modello 7 per dati non rilevabili in BDN zootecnica
	Contratto di soccida con indicazione del bestiame oggetto di allevamento

Consistenza territoriale

Fattispecie	Tipologia Documento	
	Riferimento	Descrizione
proprietà	1	visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolate ed autocertificazione, solo per il catasto austroungarico.
<p>nel caso il titolo di conduzione non sia di proprietà o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:</p>		
proprietario	2	Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo
		e
	3	visura catastale
Mezzadria	4	Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Colonia parziale	5	Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Enfiteusi	6	Atto costitutivo emesso dall'Amministrazione competente

Fattispecie	Tipologia Documento		
	Riferimento	Descrizione	
Affrancazione dell'enfiteusi	7	Decreto di accoglimento, non opposto, da parte del la autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali	
	8	ovvero	in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta
Affitto	9	se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione	
	10	ovvero	se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
Affitto "giovani agricoltori"	11	contratto registrato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".	

Fattispecie	Tipologia Documento		
	Riferimento	Descrizione	
Usi civici	12	Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici	
	13	indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore	
Usufrutto	14	contratto di costituzione dell'usufrutto	
	15	dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo	
Comodato	16	se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione	
	17	ovvero	per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione, apposta contestualmente, sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo: qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione

Fattispecie	Tipologia Documento		
	Riferimento	Descrizione	
			rilasciata contestualmente dal comodante e dal comodatario.
Irreperibilità	18	In caso di comproprietà tra il soggetto intestatario del fascicolo e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarare la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno.	
		ovvero	

Fattispecie	Tipologia Documento	
	Riferimento	Descrizione
	19	In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo
		e
	20	Dichiarazione del Comune attestante la irreperibilità del comodante
Usucapione	21	Copia sentenza del giudice
Concessione e locazione di beni immobili demaniali	22	Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone
Comproprietà	23	dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario intestatario del fascicolo attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno
Comunione dei beni fra coniugi	24	dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre il terreno
Soccida	25	contratto o, se la soccida è conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso il contratto

Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilità all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata

con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate.

In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.

La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalità.

Qualora si ricada nella casistica interessata da modifiche catastali, è necessario, per tutte le fattispecie di cui sopra, aggiungere (a seconda dei casi) la seguente tipologia di documenti:

Fattispecie	Tipologia Documento
Tutte	Certificazioni catastali per le situazioni particellari anomale, riordino fondiario e frazionamento
	Certificazione rilasciata dall'Ente competente per particelle del catasto austro-ungarico
	Voltura catastale presentata all'ufficio del territorio
	Denuncia di variazione colturale – Mod 26°
	Estratto di mappa catastale

Nel caso di agricoltore che ha conferito mandato al CAA, nel fascicolo deve essere contenuta anche la seguente documentazione:

Descrizione	Descrizione
Mandato di Rappresentanza	Mandato al CAA
	Revoca Mandato al CAA
	Rescissione Mandato

9. CONSISTENZA TERRITORIALE

Per consentire l'esecuzione dei controlli, previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), è indispensabile l'indicazione dei dati, completi e corretti, riferiti all'ubicazione della particella catastale:

- Codice istat provincia, e codice istat e denominazione del comune;
- riferimenti catastali
- superficie catastale

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.

9.1. Casi particolari

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale. I successivi paragrafi illustrano in dettaglio gli adempimenti ai quali l'agricoltore è tenuto.

È obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

Le superfici dichiarate con i "casi particolari" sono sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA.

Descrizione
riordino fondiario
zona coperta da segreto militare
particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione
appezzamenti demaniali
particelle appartenenti allo stato estero
particella ricadente su catasto urbano

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per gli agricoltori in relazione a ciascuna tipologia di caso particolare.

9.1.1. Sezione censuaria

Si riportano, di seguito, le corrette sezioni e il codice ISTAT che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA, da indicare per le particelle riportate nel modello di comunicazione dei dati del fascicolo aziendale:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari (Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";

- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale :H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione B.

Per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" è necessario produrre la documentazione giustificativa dello specifico particolare e della titolarità di conduzione.

9.1.2. Riordino fondiario

L'agricoltore deve indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora presente in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del fascicolo aziendale.

In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone interessate da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario.

Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell'appezzamento (controllo della percentuale di conduzione, con evidenza del superamento del 100%).

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprietà assegnata all'agricoltore.

La certificazione rilasciata dall'Ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle assegnate al agricoltore interessate da riordino;
- planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine è possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:

- 1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
- 2) copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;
- 3) tabella di decodifica del numero di riordino.

9.1.3. Zona coperta da segreto militare

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000". In tal caso è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia :

- a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. In particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 è necessario che l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessione idonea al premio richiesto.
- b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

9.1.4. Particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate a superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovranno fornire le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es. Superficie assegnata = totale Superficie destinata a pascolo dell'ente/totale capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo agricoltore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici.

9.1.5. Appezzamenti demaniali

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc.), possono essere dichiarate se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.

In tali casi è necessario che nel fascicolo aziendale ci sia :

- a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.
- b) planimetria catastale (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

9.1.6. Particelle appartenenti allo Stato estero

Le particelle dichiarate a foraggiere non seminabili permanenti, valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).

9.1.7. Particella ricadente su catasto urbano

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, possono essere dichiarate e devono essere sempre accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

10. CONDIZIONALITÀ

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006 N. 12541, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 301 del 29/12/06, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006 N. 125 le Regioni e Province Autonome definiscono con propri provvedimenti, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale

in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto.

L'agricoltore è, pertanto, tenuto a dichiarare le condizioni applicabili alla sua azienda. I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA dovranno fornire tali informazioni compilando il modello di comunicazione dei dati per la costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale, riportato nell'allegato 12 alla presente circolare.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento.

La sezione I del quadro CP1 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità "Criteri di Gestione Obbligatoria - Ambiente (All. III Reg. (CE) n. 1782/03)" e gli atti che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

La sezione II del quadro CP2 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità "Criteri di Gestione Obbligatoria - Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (All. III Reg. (CE) n. 1782/03)" e gli atti che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

11. CONTROLLI

I controlli amministrativi di seguito illustrati sono attuati conformemente a quanto richiesto dal Reg. Ce 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Tali controlli, svolti dall'AGEA, sul 100% dei fascicoli aziendali attivi, sono propedeutici alla validazione del fascicolo aziendale rendendo disponibili le informazioni necessarie alla presentazione delle istanze riferite all'azienda agricola richiedente.

Nel caso di agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA, la validazione del fascicolo avviene successivamente alla presentazione della domanda, mediante una comunicazione dell'OP AGEA.

L'AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica esistenza / congruenza dei dati anagrafici in anagrafe tributaria del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica presenza / validità documentazione obbligatoria;
- verifica presenza di riferimenti bancari/postali;
- verifica consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata;
 - controllo di congruenza della superficie catastale rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta dichiarata rispetto alla superficie catastale di riferimento;

- verifica esistenza grafica della particella e dei corrispondenti tematismi su banca dati grafica:
 - Individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - Individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - Individuazione grafica delle sovrapposizioni tra la superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi.

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità vengono escluse dalla base di calcolo per le riduzioni ed esclusioni dell'aiuto.

11.1. MONITORAGGIO

I controlli compresi in questa sezione assicurano l'azione di monitoraggio sulle informazioni presenti nel fascicolo e connesse alla presentazione di istanze relative allo Sviluppo rurale e/o alla nuova normativa in materia di revisione delle rendite catastali.

Verifica della forma giuridica

L'agricoltore deve indicare la forma giuridica della propria azienda tra le tipologie previste, di seguito elencate:

- Ditta individuale o persona fisica;
- Società di persone;
- Società Cooperativa;
- Consorzio di cooperative (con l'indicazione del numero delle cooperative di cui si compone e del numero dei soci);
- Associazione di produttori (con l'indicazione del numero totale dei soci);
- Società di accomandita (con l'indicazione del numero degli accomandatari);
- Società di capitali (con l'indicazione del numero dei dipendenti);
- Associazione di imprese;
- Associazione senza scopo di lucro;
- Associazione di categoria;
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- Comunità montana;
- Consorzio di Comuni;
- Consorzio Forestale;
- Ente Parco;
- Consorzio di bonifica e/o irrigazione;
- Altro Ente Pubblico;
- Consorzio di tutela;
- Ente di formazione;
- Altro (con la possibilità di inserire una descrizione).

Per le società di persone e le società cooperative si deve indicare il numero dei soci totale (distinguendo il numero di giovani, intesi come soggetti di età inferiore ai 40 anni e di donne).

Verifica della forma di conduzione / manodopera

L'agricoltore deve indicare la **forma di conduzione** aziendale tra le tipologie previste.

Nel caso di Azienda **diretta dal coltivatore** è possibile selezionare tra una delle seguenti tipologie:

- con solo manodopera familiare;
- con manodopera familiare prevalente;
- con manodopera extra familiare prevalente.

Nel caso di azienda **non diretta dal coltivatore** è possibile selezionare tra una delle seguenti tipologie:

- Non diretta dal coltivatore con salariati;
- Non diretta dal coltivatore altra forma.

Le informazioni inerenti la **manodopera** riguardano le informazioni sul numero di persone, suddiviso tra uomini e donne, per ciascuna categoria indicata, specificando anche il numero dei giovani (intesi come soggetti di età inferiore ai 40 anni).

Le tipologie richieste sono le seguenti:

- a tempo pieno;
- a tempo parziale.

Distinguendo tra “familiari” e “salariati”.

Per i salariati avventizi oltre al numero totale di persone, deve essere indicato anche il totale di giornate lavorate nell'anno.

Tutte le informazioni devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all'anno solare precedente quello di presentazione delle istanze.

Verifica della consistenza dei fabbricati

I fabbricati rurali sono dichiarati indicando la chiave di identificazione catastale:

- codice Belfiore del comune;
- sezione censuaria;
- numero di foglio di mappa;
- numero della particella;
- subalterno.

Viene verificata la corrispondenza della destinazione d'uso dichiarata con quella presente nella Banca Dati Catastale di riferimento.

11.2. FASCICOLO AZIENDALE E DOMANDE

La predisposizione di un fascicolo aziendale validato dall'agricoltore, attraverso la sottoscrizione di una "scheda fascicolo", è propedeutico alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo. Le domande devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC.

La descrizione degli esiti dei controlli sono riportati nell'Allegato 12.

Si precisa inoltre che, a partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto. In tal caso, il produttore deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione contenuta nella scheda del Fascicolo Aziendale.

**SEZIONE II:
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP Agea presentano le domande uniche di pagamento 2008 secondo le modalità in appresso indicate.
I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel § 12.5.

12.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAN (www.sian.it).

12.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori possono scaricare il modello della domanda unica 2008, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal portale SIAN (www.sian.it/utilità/download).

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo già completo dei dati anagrafici.

Se i dati anagrafici del produttore e i titoli sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo contenente sia i dati anagrafici, sia l'elenco dei titoli.

Ciascuna tipologia di modello (caratterizzato da un diverso bar-code) potrà essere scaricato in un numero massimo di tre.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sottoindicate.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA Domanda Unica di Pagamento 2008 (Reg. 1782/2003) VIA TORINO, 45 00184-ROMA
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda Unica di Pagamento 2008 (Reg. 1782/2003)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'art. 11 del reg. CE 796/2004 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti al reg. 1782/2003.

12.3. Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del **31.05.2008**, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
5. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 “La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima”.

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi, direttamente o tramite i CAA per i soggetti che hanno loro conferito mandato. Conseguentemente, l'AGEA non autorizzerà revoche successive alla predetta comunicazione.

12.4. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004

12.4.1. Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22

E' possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale. Queste devono essere effettuate tramite le procedure di aggiornamento del Fascicolo Aziendale. La nuova situazione comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione del Fascicolo Aziendale aggiornata, che dovrà essere sottoscritta dal produttore. Tale scheda sarà richiamata nella domanda di modifica (Quadro D, sezione III o Quadro R, riquadro 1).

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel § 12.5.

12.4.1.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare domanda di modifica presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAN (www.sian.it).

12.4.1.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA **in Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al § 12.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Domanda di modifica art. 15 e 22 – Domanda Unica di pagamento 2008 (Reg. 1782/2003)
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda di modifica art. 15 e 22 – Domanda Unica di pagamento 2008 (Reg.
--

1782/2003)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

12.4.2. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22

E' possibile presentare una *domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004*, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA direttamente o tramite il CAA, nel caso che abbia conferito mandato, dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

12.4.2.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare domanda di revoca parziale presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda (insieme a quella iniziale).

Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAN (www.sian.it).

12.4.2.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

La domanda di revoca parziale, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al§ 12.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184 –ROMA
**Domanda di revoca parziale art. 22 –
Domanda Unica di pagamento 2008** (Reg.
1782/2003)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
**Domanda di revoca parziale art. 22 –
Domanda Unica di pagamento 2008** (Reg.
1782/2003)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento "sementi certificate" (codice intervento 024) e "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel § 12.5.

12.4.3. Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel § 12.5.

L'art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, § 4 del reg. (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria
o, in alternativa:
 - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
 - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

 - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
 - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
oppure:
 - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
 - documento di identità in corso di validità.

- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:
1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.
- c) calamità naturale:
1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato
o, in alternativa:
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
- d) Epizozia sul patrimonio zootecnico:
1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento.
- f) Furto di animali:
1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti;
 2. denuncia dell'evento all'autorità competente

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

La comunicazione si compone dei quadri A, Z, Y, W del modello allegato alla presente circolare (Allegato 11).

12.4.3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.

12.4.3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA **in Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al § 12.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda Unica di pagamento 2008 (Reg. 1782/2003)

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) – Domanda Unica di pagamento 2008 (Reg. 1782/2003)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.

12.4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel § 12.5.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali presenti nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, sottoscritta dal produttore, e riferite alla domanda precedentemente presentata;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a
 - documento di identità in corso di validità;

In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

La comunicazione si compone dei quadri A, Z, Y, W del modello allegato alla presente circolare (Allegato 11).

12.4.4.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

12.4.4.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

La comunicazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA **in Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al § 12.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende) – Domanda Unica di pagamento 2008
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende) – Domanda Unica di pagamento 2008
--



La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di una comunicazione.

12.5. Termini di presentazione

12.5.1. Termini di presentazione

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2008.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2008 sono:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2008**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **31 maggio 2008**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di AGEA.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato all'11 giugno 2008.

La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2008.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del D. M. n. 1628/04.

12.5.2. Presentazione tardiva della domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre l'**11 giugno 2008** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'**11 giugno 2008** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

12.5.3. Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22" oltre il termine del 31 maggio 2008 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 giugno 2008.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2008**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

12.5.4. Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

13. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2008 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Aiuti disaccoppiati

- ♦ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003:

- Accesso alla riserva nazionale
- Richiesta di pagamento dei titoli posseduti

- Aiuti accoppiati:

- ♦ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:

- Aiuti alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuto per le colture energetiche
- Aiuti alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per il tabacco
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero

- ♦ I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:

- aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi;
 - Grano duro
 - Grano tenero
 - Mais
 - Avvicendamento
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
- aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine;
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine.

- ♦ Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, § 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

13.1. Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03

Si ricorda che il **regime unico di pagamento** è l'attuale modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003):
 - Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
 - Riso
 - Sementi
 - Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - Foraggi essiccati
 - Tabacco

- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
 - olio d'oliva

- quota latte al 31 marzo 2005
 - Latte e prodotti lattiero-caseari

- Anni civili 2000, 2001, 2002 quale periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
 - barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.

Tali dati di riferimento hanno originato dei **“diritti all'aiuto” (titoli)** distinti in titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un “importo di riferimento” ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (“superficie di riferimento”) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell' art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i

5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);

- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- speciali da soccida – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l'assenso del soccidario.

Le modalità di attribuzione dei titoli suddetti sono assoggettate alle disposizioni della circolare AGEA ACIU.2007.896.

I produttori di latte hanno ricevuto dei titoli calcolati in applicazione dell'articolo 31, § 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004.

Gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che sono già assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) e sono stati interessati dall'attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all'attività agricola svolta nei settori dell'olio, del tabacco, dello zucchero, hanno ricevuto dei titoli ricalcolati ai sensi dell'art. 48^{quinquies} del regolamento (CE) n. 795/2004.

13.1.1. Fissazione dei titoli OCM ortofrutta

La fissazione dei titoli assegnati a seguito dell'applicazione del reg. (CE) 1182/2007 (riforma OCM ortofrutta) sarà oggetto di una specifica, successiva, disposizione.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la fissazione dei titoli non è richiesta (Quadro D, sezione I), il produttore interessato per poter fissare i titoli derivanti dalla riforma dell'OCM ortofrutta dovrà presentare una *domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del reg. (CE) 796/04* entro il termine del 31 maggio 2008.

13.1.2. Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara gli appezzamenti corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Con regolamento comunitario in corso di emanazione, è stato abrogato l'obbligo di detenere per 10 mesi le superfici interessate dal Regime Unico di Pagamento.

Con successivo provvedimento, verrà determinato il termine per la detenzione delle superfici.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal decreto MiPAF del 21 dicembre 2006 e ss. costituisce la "condizionalità".

13.1.3. Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

13.1.3.1.1. Titoli ordinari

13.1.3.1.1.1. Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 e successive modifiche del Reg. (CE) n. 1782/03, dall'art. 3ter del Reg. (CE) n. 795/04 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Secondo le disposizioni comunitarie sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. luppolo;
4. banane;
5. oliveto
6. agrumeti.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture permanenti;
2. colture forestali;
3. usi non agricoli;

4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004 ed i relativi vivai.

Le seguenti colture:

- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve allegare alla domanda la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003.

Le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo dei titoli ordinari.

In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

13.1.3.1.1.2. Ammissibilità dei pascoli magri

Per l'ammissibilità relativa all'utilizzo di pascoli magri si rimanda al § "Foraggiere" .

13.1.3.1.2. Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, ai sensi dell'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03 e del DECRETO MiPAAF n. 1535 del 22/10/2007, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti, ad eccezione degli agrumi e degli olivi;
2. le patate da consumo;
3. i vivai;
4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004.

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel § “Superfici messe a riposo”.

La coltivazione della canapa è assoggettata alle disposizioni descritte nel §13.2.3.

13.1.3.1.3. Titoli di ritiro

13.1.3.1.3.1. Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore e da utilizzare prioritariamente, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione*.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

— superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento; (**codice prodotto-uso 003 004**)

— superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999. (**codice prodotto 517**)

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro. In quest'ultimo caso l'agricoltore deve compilare la dichiarazione n. 1, sez. III del Quadro D del modello di domanda unica (cfr. Allegato 11).

L'art. 12, § 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che “...Conformemente all'art. 54, § 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti

di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone”.

13.1.3.1.3.2. Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- A. gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
- B. i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).

L'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007 stabilisce che: "In deroga all'articolo 54, § 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro."

Pertanto, le superfici associate ai titoli di ritiro, per il 2008, possono essere coltivate anche in assenza dei requisiti esposti al § precedente, punti A. e B.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Le superfici destinate al ritiro dalla produzione sono soggette alle prescrizioni descritte nel § "Superfici messe a riposo".

13.1.3.1.3.3. Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla produzione di materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

a) tutto il prodotto intermedio della barbabietola da zucchero venga utilizzato per la produzione di prodotti energetici e tutto il coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero venga utilizzato in accordo con il reg. CE n. 318/2006 (Modifica al reg. CE 1973/04 (art. 143);

b) le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del *regolamento (CE) n. 314/2002*, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto

L'agricoltore che intende produrre materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale è tenuto alla presentazione della domanda unica di pagamento, all'interno della quale deve descrivere le superfici occupate da tali colture e associarle all'utilizzo dei titoli di ritiro.

Alla domanda unica devono essere allegati:

- tutti i contratti di coltivazione stipulati con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AGEA;
- una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi le materie prime che non devono necessariamente formare oggetto di un contratto ed elencate nella matrice prodotti-interventi (allegato 1), qualora tali materie prime non siano oggetto di contratto devono impegnarsi mediante una dichiarazione scritta (Quadro D2, sez. II, C) a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi diversi dall'alimentazione umana o animale i prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali (cfr. la matrice prodotti-interventi), qualora non stipulino un contratto sono tenuti a presentare un *impegno a piantare* durante l'anno considerato (cfr. capitolo 13.3 della circolare ACIU.2007.332 dell'11 maggio 2007).

La coltivazione della canapa è assoggettata alle disposizioni descritte nel § 13.2.3.

La presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'AGEA.

L'art. 155 del Reg. CE 1973/2004 prevede che il pagamento possa avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

- a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore mediante deposito presso il CAA cui è stato conferito mandato;
- b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
- c) costituzione di una cauzione versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore a favore dell'Organismo pagatore competente e allo stesso trasmessa;
- d) comunicazione all'Organismo pagatore competente della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore tramite portale SIAN;

- e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna" del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal reg. (CE) 1973/2004.

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a), b), c) sopra citate
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere d), e) sopra citate, nonché la consegna effettiva del prodotto.

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto (o dall'impegno a piantare), alle medesime condizioni previste per le colture biennali.

13.1.3.1.3.4. Superfici messe a riposo

Sono considerate "superfici messe a riposo":

- le superfici agricole non seminate, soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside), ammissibili all'associazione con i titoli di ritiro (**codice prodotto: 003**);
- le superfici agricole non seminate, ammissibili all'associazione con titoli ordinari (**codice prodotto: 014**).

Tali superfici, a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- Ai sensi dell'articolo 54, § 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro della produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno sono soggette alla norma di condizionalità al DM 21 dicembre

2006. Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono talune disposizioni relative alle norme di Condizionalità:

- - A. presenza di una **copertura vegetale** seminata o naturale (**codici prodotto-uso 014/002; 003/004;003/006** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1);
 - B. **attuazione di pratiche agronomiche** consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A – Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno

Per le codifiche **003/004-006**, relative all'associazione a titoli da ritiro, e **014/002**, ammissibile all'associazione con i titoli ordinari, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone di Protezione Speciale-ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati-ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Sempre per la sola codifica **003/001** relativa alla pratica del sovescio, le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interrimento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno) (**codici prodotto-uso 014/003; 003/001** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.1);
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi (**codici prodotto-uso 003/018-019** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.2);

- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (**codici prodotto-uso 014/004; 003/002** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.3).
Per il codice **003/002**, la superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego (**codici prodotto-uso 014/006; 003/007** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.4).

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo (**codici prodotto-uso 014/005; 003/003** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.5);
- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura come previsto nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria (**codici prodotto-uso 014/008; 003/020** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 1.6).

B - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

(**codici prodotto-uso 014/001, 003/005** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7).

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, ad esclusione delle superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000)

- La prescrizione B può essere derogata con l'ammissione di idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro (**003/005**) può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno,

mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo (**codici prodotto-uso 014/001, 003/005** e barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7.a).

- Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento annuo nel periodo 15 marzo-15 luglio, giustificato solo nei casi di elevata infestazione (barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7.b).

Deroga applicabile alle sole superfici a seminativo disattivate

In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto precedente, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione (disattivati) (**014/001**), per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso (barrare il Quadro C di Condizionalità, casella 7.c).

13.1.3.1.4. Produzione di canapa

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi:

- dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (associazione delle superfici ai titoli ordinari)
- dell'art. 41 del Reg. Ce 1973/2004 (colture energetiche)
- dell'art. 165 del Reg. Ce 1973/2004 (materie prime destinate ad usi non alimentari)

si applicano le disposizioni all' art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 3;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del reg.CE 796/2004, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 52 del reg. CE 1782/2003:

- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.

13.1.3.1.5. PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)

Nel corso della ricognizione preventiva 2005 l'articolo 40, § 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è assolutamente incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

1. solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo il 15 maggio 2005;
2. limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata e
3. solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, percepisce interamente sia, i premi agroambientali sia gli importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del periodo di riferimento;
- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire interamente i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del triennio di riferimento. Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà un importo di riferimento adattato sulla

base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.42, par 5 del reg CE 1782/2003 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5).

13.1.4. Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70;

La seguente procedura operativa di calcolo, effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo, prevede i seguenti passi:

1. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore possessore di titoli speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;
2. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:
 - a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quali è il solo soggetto che richiede il pagamento di titoli speciali;
 - b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:
 - i. al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione
 - ii. al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante come sopra indicato, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento, la parte eccedente alle esigenze del soccidante per il rispetto del vincolo può essere attribuita al soccidario.

13.1.5. Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro D, sezione IV del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale".

La richiesta di assegnazione dei titoli a partire dalla Riserva Nazionale a seguito dell'applicazione del reg. (CE) 1182/2007 (riforma OCM ortofrutta) sarà oggetto di una specifica, successiva, disposizione.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione IV), il produttore interessato dovrà presentare una *domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del reg. (CE) 796/04* entro il termine del 31 maggio 2008.

In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale è riconducibile alle fattispecie di seguito descritte.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

A. Nuovo agricoltore

In applicazione dell'articolo 42, § 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.

B. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

Ai sensi dell'articolo 42, § 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2007

Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva ai beneficiari che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del Decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

C. Allineamento alle medie regionali

Ai sensi dell'articolo 42, § 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'articolo 6, § 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che già detiene dei titoli e che ha i requisiti per il 2008 per accedere alla riserva come "nuovo agricoltore" o "agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo", può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati.

E. Acquisto di terreni dati in locazione

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 22, § 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva agli agricoltori che hanno acquistato terreni entro i termini previsti al comma 1, il cui contratto di affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2007.

F. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 23bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli.

13.2. Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03

I premi legati alla produzione sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:
 - aiuto alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuto per le colture energetiche
 - aiuto alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per il tabacco
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero

- **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:
 - aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi;
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
 - aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine;
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine.

Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione (ad esclusione dell'aiuto per il tabacco).

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto alla superficie è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

I premi disciplinati dal titolo IV, capitolo 10 octies del reg. (CE) 1782/03 legati alla produzione di ortofrutticoli sono:

- aiuto alla superficie:
 - Aiuto al pomodoro destinato alla trasformazione
 - Aiuto alle prugne d'Ente destinate alla trasformazione
 - Aiuto alle pere destinate alla trasformazione.
 - Aiuto alle pesche destinate alla trasformazione.

La richiesta di aiuto basato sulla superficie e accoppiato alla produzione a seguito dell'applicazione del reg. (CE) 1182/2007 (riforma OCM ortofrutta) sarà oggetto di una specifica, successiva, disposizione.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di aiuto non è effettuata, il produttore interessato dovrà presentare una *domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del reg. (CE) 796/04* entro il termine del 31 maggio 2008.

13.2.1. Titolo IV

13.2.1.1.1. Premio alla qualità per il frumento duro

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005.

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

L'art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'agricoltore che richiede il premio qualità per il frumento duro (codice intervento 009) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, il codice prodotto 002 (cfr. Allegato matrice prodotto/intervento).

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2008/2009, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare.

13.2.1.1.2. Piante Proteiche

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del reg. CE 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento":

- codice: 574 – fave e favette allo stato secco;
- codice: 618 – lupini – semi di lupini dolci;
- codice: 020 – piselli allo stato secco.

13.2.1.1.3. Risone

Ai sensi del Capitolo 3 del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali,

riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato II del reg. CE 1973/2004.

L'agricoltore che richiede il premio per il risone deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2008/2009, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 alla presente circolare.

13.2.1.1.4. Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA nei

termini stabiliti dalle disposizioni di settore. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto appezzamenti riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.

2. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco degli appezzamenti, utilizzati per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA entro il 31 maggio 2009.

Ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) 1973/04, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

In applicazione dell'art. 99 del reg. CE 1782/03, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero.

Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XI, punti 1 e 2 reg. (CE) 1782/03), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

13.2.1.1.5. Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, viene concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.

Qualsiasi prodotto può essere coltivato, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi energetici prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali per le quali non è stato stipulato un contratto sono tenuti a presentare un impegno a piantare durante l'anno considerato (cfr. capitolo 14.3 della circolare ACIU.2007.331 dell'11 maggio 2007).

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel § 13.2.3.

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti di cui all'art. 26 del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall' AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna" del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto, a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal reg. CE 1973/2004.

La disciplina di tali dichiarazioni sostitutive è demandata ad appositi, successivi, provvedimenti dell'AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le colture energetiche (codice intervento 017-culture energetiche o 018-culture energetiche biogas) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

13.2.1.1.6. Frutta a guscio

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 812.400 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 16 del Reg. CE 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 15, par. 3 del Reg. 1973/2004 e successive modifiche stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 - nocciola, 013 - mandorle, 014 - noci comuni, 015 - pistacchi, 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare.

13.2.1.1.7. Tabacco

Il capitolo 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per il tabacco. Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401.

L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005.

I contratti e le modalità di pagamento del premio sono disciplinati dai DM 30 gennaio 2006 e 22 marzo 2007, e specificati nelle circolari ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006 e ACIU.2007.197 del 28 marzo 2007.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare, ai sensi dell'art. 13, par. 12 lett.a) e b) del reg. CE 796/04, all'interno della domanda unica di pagamento:

- i riferimenti dei contratti di coltivazione dagli stessi stipulati con le imprese di trasformazione;
- l'indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascun appezzamento.

L'agricoltore che richiede il premio per il tabacco (codice intervento 200) deve verificare i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

13.2.1.1.8. Barbabietola da zucchero

Il capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per la barbabietola da zucchero

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono allegare, ai sensi dell'art. 17 bis del reg. CE 796/2006, alla domanda unica di pagamento una copia dei contratti da loro stessi stipulati con le imprese di trasformazione.

L'agricoltore che richiede il premio per la barbabietola da zucchero (codice intervento 101) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

13.2.2. Aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

Con il modello completo di domanda unica è possibile richiedere i premi ai sensi dell'art. 69 del reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi e per la barbabietola in avvicendamento, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato VIII del reg. (CE) 1782/2003 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale, considerando le sanzioni eventualmente comminate.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio per tipi specifici di agricoltura.

13.2.2.1.1. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

- a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 e successive modifiche;
- b) frumento tenero;
- c) mais;
- d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture
- e) barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004 e D/134 del 23 febbraio 2007. Per le sole varietà ibride di colza seminate con seminatrici di precisione il MiPAF, con nota D/107 del 14.02.2007, consente agli agricoltori di utilizzare 2,5 kg/ha in luogo dei 6 kg/ha indicati nel decreto del 9 dicembre 2004 ai fini del pagamento dell'aiuto supplementare ai sensi dell'art.69 del reg. ce 1782/03.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Quadro R4 – sezione I - del modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato decreto MiPAF D/580, è possibile utilizzare le “unità” come unità di misura alternativa ai kg. Occorre, inoltre, indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata. Per le colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/25003, richieste al premio supplementare per l'avvicendamento e non contenute decreto MiPAF D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione di seguito indicata.

- a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:
 - identificazione della partita “ENSE”
 - Categoria
 - Specie
 - Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2008, mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina. Si fa inoltre presente

che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose dall'acquisto della semente stessa.

- b) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata.

Qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

- c) La dichiarazione non-OGM deve essere presentata obbligatoriamente in allegato alla domanda, a meno che la varietà riportata in fattura sia presente nell'elenco allegato alla presente circolare (All. 10). La suddetta dichiarazione deve essere resa dalla ditta sementiera.

Per le sementi di mais e soia il produttore può:

1. rilevare / acquisire la dichiarazione non-ogm tramite i cartellini presenti sulle confezioni delle sementi di mais e di soia impiegate (oppure: tramite il documento di trasporto o la fattura), che il produttore ha conservato e che quindi è in grado di esibire.
2. In alternativa alla procedura del punto 1), il produttore può esibire la dichiarazione non-ogm rilasciata in forma cartacea dall'azienda sementiera, qualora quest'ultima abbia optato per tale soluzione operativa.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE ¹. Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;

¹ Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").

- copia fatture di acquisto.

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua “l’ordinaria” tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l’agricoltore deve presentare una comunicazione in conformità a quanto previsto dall’art. 72 del reg. (CE) n. 796/04.

L’agricoltore che richiede il premio per il grano duro (codice intervento 001), il grano tenero (codice intervento 002), il mais (codice intervento 003) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell’allegato 1 “Matrice prodotto/intervento”.

13.2.2.1.1.1. Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026, è stabilito un premio supplementare per l’avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all’interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all’allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03. E’ altresì consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Ai sensi dell’art. 1 bis del decreto MiPAF del 24 settembre 2004 e successive modifiche (Decreto MiPAF D/256 del 28 aprile 2006) possono, inoltre, richiedere il premio supplementare ai sensi dell’art. 69 del reg. CE 1782/03 gli agricoltori che coltivano la **barbabietola da zucchero** e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

Il produttore che richieda l’aiuto supplementare si impegna a completare l’avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l’impegno non venga rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente già percepiti l’anno precedente (vedere il successivo §). Nel caso in cui l’impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un’altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE

I anno 2005	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2006	girasole (rinnovo)		
III anno 2007	fave (miglioratrice)		
IV anno 2008	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	NO	NO
II anno 2006	fave (miglioratrice)		
III anno 2007	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2008	fave (miglioratrice)		

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2006	grano (depauperante)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	segale (depauperante)		

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici .

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2006	mais (da rinnovo)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce)
- Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci)
- Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino)
- Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro)

L'agricoltore che richiede il premio per l'avvicendamento (codice intervento 004) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro s del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, foraggere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), colture orticole di altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

L'agricoltore che indica tali colture in avvicendamento (codice intervento 068) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2008	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
II anno 2009	orzo (depauperante)	SI	SI

L'agricoltore che ha richiesto l'avvicendamento a premio (interventi 004 o 100) per il 2007 e non intende richiederlo a premio nel 2008 deve, tuttavia, mantenere gli obblighi di rotazione assunti. Di conseguenza, è obbligato a dichiarare puntualmente le superfici sulle quali è necessario completare l'avvicendamento utilizzando il codice intervento 099.

Applicazione delle sanzioni sul premio supplementare

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) n° 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2007 per il 2008), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 grano duro
Superficie accertata:	ha 0,10 medica
	ha 0,90 grano duro

Differenza %: ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare “grano duro” di cui all’art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l’importo dell’aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l’eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Esempio B)

E’ stato richiesto il pagamento del premio supplementare “avvicendamento” di cui all’art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 girasole
Superficie accertata:	ha 0,90 girasole
	ha 0,10 grano tenero
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare “avvicendamento” di cui all’art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04, risulta inferiore alla superficie dichiarata.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l’importo dell’aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l’eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Nel corso di un anno può essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari.

L’importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180€per ettaro.

Qualora l’ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il

settore seminativi di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/2003, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

13.2.2.1.2. Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

I premi supplementari nel settore delle carni bovine possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

13.2.2.1.2.1. Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi .

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001, nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici (Allegato 6).

Il premio è istituito dall'art 2 lett. a) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

13.2.2.1.2.2. Premi per il mantenimento degli animali

Rientrano in questa categoria di premio i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera nel comune ove ha sede l'allevamento, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiere totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;
oppure
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 3.11.2004 (Allegato 7), che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. b) e c) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

13.2.2.1.2.3. Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'AGEA deve essere informata della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 8).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a

sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione giustificativa nel fascicolo del produttore.

I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta - Via Torino n. 45, 00184 Roma. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA –Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta – Via Torino n. 45, 00184 Roma.

Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione sostituzione capi bovini

13.2.2.1.2.4. Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

13.2.2.1.2.5. Sanzioni nel settore delle carni bovine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n° 796/2004.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi

è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n° 796/2004.

13.2.2.1.2.6. Modalità di compilazione – Quadro R2 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritta si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

QUADRO R3 Zootecnia - Aiuti supplementari

Il produttore deve indicare nel Quadro R3 della Domanda l'azienda di detenzione degli animali, fornendo ogni informazione richiesta relativa alla identificazione dell'azienda:

- Codice aziendale

- Recapito completo

Sezione I – Premio richiesto – Carni Bovine

Secondo quanto consentito dall'art. 16 par. 3 comma 2 del regolamento 796/2004, sono state introdotte procedure che permettono di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei Bovini.

Le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, sono descritte nel Decreto Interministeriale 3 gennaio 2002 (GU n. 72 del 26.2.2002).

Devono essere indicate le tipologie di aiuto a cui si vuole accedere, riportando nell'apposita casella la dicitura "SI" oppure "NO" in corrispondenza di ciascuna tipologia di aiuto.

In presenza della dicitura "SI", sono ammessi all'aiuto per quella tipologia di premio, tutti i bovini che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità sopra specificate.

13.2.2.1.3. Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovicaprine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'AGEA in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'AGEA almeno 5 giorni prima, tramite l'apposita modulistica (Allegato 9).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le variazioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.

I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Domanda Unica e ortofrutta - Via Torino n. 45, 00184 Roma. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA – Ufficio Domanda Unica e ortofrutta – Via Torino n. 45, 00184 Roma. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE

13.2.2.1.3.1. Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato – non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

13.2.2.1.3.2. Modalità di compilazione – Quadro R3 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritta si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

QUADRO R3 Zootecnia - Aiuti supplementari
Sezione II – Premio richiesto – Carni Ovine e Caprine

Devono essere indicati nelle apposite caselle le seguenti informazioni:

- il numero di capi per i quali si richiede il premio,
- il periodo minimo di pascolamento,
- l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione).

Possono essere indicate fino a tre località di pascolo.

14. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO
(MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento	Cod. intervento			
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	021			
	Art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007	SUPERFICI COLTIVATE IN DEROGA ALL'ART.54(3) REG.(CE) 1782/03	204			
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	038			
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	<table border="1"> <tr> <td>con contratto</td> <td rowspan="3">022</td> </tr> <tr> <td>senza obbligo di contratto</td> </tr> <tr> <td>Con impegno a piantare</td> </tr> </table>	con contratto	022	senza obbligo di contratto
con contratto	022					
senza obbligo di contratto						
Con impegno a piantare						

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		023
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 44 e 51	026
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		009
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		010
	Capitolo 3	RISO		011
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		012
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		013
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI		014
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI		015
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE		016
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti	017
			Coltivazioni permanenti	
			Con impegno a piantare	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Coltivazioni non permanenti	018
			Coltivazioni permanenti	
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE		024
Capitolo 10quater	TABACCO		200	
Capitolo 10septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		101	
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		001
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		002
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		003
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio	004
compatibile - non ammissibile al premio			068	

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
			SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	099
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO		100
ALTRO	CANAPA (REG. (CE) N. 1786/2003)	CANAPA		037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		025
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggere Pascoli permanenti	029
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		030
	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		077
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		031

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 – Tabella delle “Compatibilità tra regimi di aiuto”.

15. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. n. (CE) 1782/2003 sono riportate nell'allegato 5 - Tabella delle “Compatibilità tra regimi di aiuto”.

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3)

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003, esclusa la frutta in guscio.

Non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la frutta in guscio
- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
 - superfici messe a riposo;
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
 - superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007

I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati al seguente uso del suolo:

- superfici messe a riposo

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari
- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003

I titoli di ritiro associati al seguente uso del suolo:

- esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91
- superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (esclusi l'aiuto per la frutta in guscio e l'aiuto per le colture energetiche).

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - la frutta in guscio
 - le colture energetiche

I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:

- l'esenzione dalla messa a riposo no food
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

Sono compatibili con:

- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV del reg. (CE) 1782/2003, cap. 10 septies

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I regimi di aiuto da titolo IV sono tra loro mutuamente esclusivi, salvo espressa indicazione.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- **I titoli di ritiro** associati al seguente uso del suolo:
 - esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91
 - superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - grano duro – art. 1 lett.a) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Premio per le colture proteiche

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;

- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto specifico per il riso

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro;
- i titoli ordinari.
- Altri premi disciplinati dal titolo IV
- premi supplementari art. 69 (seminativi)

Aiuto per le colture energetiche

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro

E' compatibile con:

- il premio per il risone
- i titoli ordinari
- premi supplementari art. 69 (seminativi)
- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai cap. 10 septies

Aiuto alle sementi

Non è compatibile con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- superfici foraggere a fini UBA

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone
- il premio per le colture proteiche
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

Aiuto per il tabacco

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- aiuto per le colture energetiche di cui al Tit. IV

- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1bis decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 (**seminativi**):

Sono compatibili con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del reg. (CE) 1107/2007
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - frumento duro qualità
 - riso
 - piante proteiche
 - colture energetiche
 - tabacco
 - barbabietola da zucchero

Non sono compatibili con:

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione;

Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale:

sono compatibili, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sviluppo rurale regionali e/o nei bandi regionali, con:

- premi supplementari art. 69
- titolo IV
- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegue nella campagna 2008).

16. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 1782/2003.

L'articolo 18, par. 2 del reg. (CE) 796/04 dispone che "[...] gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari [...].

16.1. APPEZZAMENTI

16.1.1. Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq = 1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. I tratturi temporanei e/o capezzagne sono considerati tare non significative.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

Come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione "USI NON AGRICOLI - ALTRO".

16.1.2. Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

16.1.3. Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside

Se all’interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l’area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

16.1.4. Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell’utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l’area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta

moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

16.1.5. Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata “specializzata” quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come ‘non seminabile’, associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l’incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

16.1.6. Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

E’ stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell’articolo 30, § 1 del regolamento (CE) 796/04.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell’applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

$(\| \text{superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola} \|) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m.})$

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata altrimenti

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata

Dunque, la *superficie dichiarata della parcella agricola* è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

16.2. Foraggiere

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento.

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea "AGRI/60363" al capitolo 3, *In conformità dell'articolo 8, § 1, del regolamento n. 796/2004, le superfici (foraggiere) arborate all'interno di una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere*

considerate inammissibili come regola generale. Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri.

Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea “AGRI/60363”, ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici F/2 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d’uso:

Destinazione d’uso
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L’art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce *che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."*

L’art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il “*pascolo permanente*”: *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più.... (omissis).*

Pertanto, ai sensi dell’art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza le superfici a pascolo magro devono essere obbligatoriamente pascolate oppure sfalciate; gli Organismi pagatori effettuano controlli a campione al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d’uso “PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE”, il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e
 - 2.1. documentazione giustificativa del pascolamento (fida pascolo, certificato di monticazione e demonticazione, ecc.);

3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
4. Sfalcio:
 - 4.1. autoconsumo del foraggio (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN – v. punto 2);
 - 4.2. vendita del foraggio (presenza fatture di vendita);
5. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizoozia con i relativi documenti giustificativi).

E' indispensabile che ci sia compatibilità territoriale tra comune di ubicazione stalla (reperibile dal codice aziendale in BDN) ed il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara. Sono considerati ammissibili anche le particelle situate in comuni limitrofi al comune di ubicazione della stalla. E' ammessa una deroga a tale regola solo in caso di presenza di documenti di trasporto dei capi da comune diverso di quello di pascolamento, evidenziata in BDN.

Viene inoltre introdotto, come strumento di verifica di pascolabilità, un coefficiente di densità minimo di 0,3 uba/ha.

Esempio:

uba aziendali 20 e superficie massima dichiarabile a pascolo magro 60 ha

superficie effettivamente dichiarata 70 ha

ammissibilità di soli 60 ha

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonne "FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d- pascolo permanente- foraggiere" (codice di intervento 029).

16.2.1. Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "pascolo permanente".

Si rammenta che la "Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente" del DM 13286 del 18 ottobre 2007, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, stabilisce che «tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.»

16.2.2. Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69**, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

TIPOLOGIA DI PASCOLO	TARA
PASCOLO ARBORATO- CESPUGLIATO	20%
PASCOLO ARBORATO	50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)	20%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)	50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva “SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO” abbinabile all’intervento “destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari – destinazioni produttive”(cod. prodotto 900 – 000).

Le foraggere devono essere dichiarate con l’intervento 029 **esclusivamente** ai fini dell’ottenimento dei premi supplementari previsti all’art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l’allevamento di bovini secondo metodi estensivi. In questo caso l’agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Nel QUADRO S della domanda unica, va riportata, relativamente ai suddetti codici e per ciascuna particella la superficie utilizzata “lorda”, comprensiva quindi delle tare.

La decurtazione delle tare dalle superfici deve essere invece riportata nel Quadro D, riga B16 e nel Quadro R, riga B45.

16.3. La domanda unica di pagamento

Gli agricoltori, sulla base delle informazioni acquisite nel fascicolo aziendale validato e sottoscritto, al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno solamente aggiungere le informazioni e dichiarazioni necessarie all’accesso ai regimi di pagamento di interesse.

Coloro che richiedono aiuti disaccoppiati non sono tenuti a descrivere gli appezzamenti aziendali.

E’ necessario individuare gli appezzamenti nel caso di richiesta di aiuti accoppiati e negli altri casi per i quali esistono specifici vincoli posti dalla normativa, e descriverli nel quadro S.

Gli appezzamenti devono essere localizzabili e misurabili.

Di seguito sono esposte le modalità di localizzazione degli appezzamenti stessi.

L’appezzamento può essere individuato da una sola delle particelle catastali che lo compongono nel caso di richiesta di aiuto per i seguenti regimi di intervento:

- grano duro di qualità
- piante proteiche
- barbabietola da zucchero
- art. 69:
 - grano duro
 - grano tenero
 - mais
 - foraggere per aiuti zootecnici
- foraggi da trasformazione.

L'appezzamento viene individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono nei casi seguenti:

- No-food senza obbligo di contratto (a meno che il contratto sia presente)
- Frutta a guscio, per ciascuna essenza richiesta
- superfici disattivate, messe a riposo
- art. 69:
 - avvicendamento biennale (in entrambi gli anni)
 - barbabietola in avvicendamento (in entrambi gli anni)
- Canapa

L'agricoltore titolare di titoli di ritiro NON dovrà indicare l'appezzamento nei casi seguenti:

- applicazione del tasso di riposo pari allo 0% in assenza di superfici non ammissibili ai titoli di ritiro (intervento 204);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto azienda biologica in assenza di superfici non ammissibili ai titoli di ritiro (intervento 038);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto coltivatore di prodotti non destinati all'alimentazione, con contratto/dichiarazione di trasformazione/impegno (interventi 022/023).

L'agricoltore titolare di titoli di ritiro dovrà indicare l'appezzamento (individuato da tutti i riferimenti catastali che lo interessano nei casi seguenti:

- pratica della messa a riposo (intervento 021);
- applicazione del tasso di riposo pari allo 0% in presenza di superfici non ammissibili ai titoli di ritiro (intervento 204);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto azienda biologica (intervento 038);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto coltivatore di prodotti non destinati all'alimentazione, senza obbligo di stipula del contratto (intervento 022), nel caso in cui non abbia effettivamente stipulato il contratto.

Riepilogo

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO		Quadro S (tutte le particelle)	021
	Art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007	SUPERFICI COLTIVATE IN DEROGA ALL'ART.54(3) REG.(CE) 1782/03		Superfici aziendali prive dei requisiti di cui all'art. 54(1): Quadro S (tutte le particelle) e Quadro D, B3 altrimenti Quadro D, B3	204
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE		Superfici aziendali prive dei requisiti di cui all'art. 54(1): Quadro S (tutte le particelle) e Quadro D, B4	038
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55,	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO	con contratto	Contratto e Quadro D, B5	022

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento	
	b) Reg. (CE) 1782/03	PER NO-FOOD	senza obbligo di contratto	Se il contratto è stipulato, su contratto e Quadro D, B6 Altrimenti Quadro S (tutte le particelle) e Quadro D, B6		
			Con impegno a piantare	Impegno e Quadro D, B5		
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		Dichiarazione di trasformazione e Quadro D, B7	023	
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 44 e 51	Quadro D, B9	026	
			Superfici disattivate	Quadro D, B10 e Quadro S (tutte le particelle)		
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	Contratto/Dichiarazione Colture Energetiche e Quadro D, B11		
			Superfici seminabili non ammissibili	Quadro D, B12		
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		Quadro R, B19 e Quadro S (una particella)	009	
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		Quadro R, B20 e Quadro S (una particella)	010	
	Capitolo 3	RISO		Quadro R, B27	011	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		Quadro R, B22 e Quadro S (tutte le particelle)	012	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		Quadro R, B23 e Quadro S (tutte le particelle)	013	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI		Quadro R, B24 e Quadro S (tutte le particelle)	014	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI		Quadro R, B25 e Quadro S (tutte le particelle)	015	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE		Quadro R, B26 e Quadro S (tutte le particelle)	016	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti		Contratto e Quadro R, B30	017
			Coltivazioni permanenti		Contratto/Impegno e Quadro R, B30 e B31	
Con impegno a piantare				Impegno e Quadro R, B30 e B31		
Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Coltivazioni non permanenti		Dichiarazione e Quadro R, B29	018	

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
			Coltivazioni permanenti	Dichiarazione e Quadro R, B29 e B31	
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE	Diverse dal riso	Contratto/ Dichiarazione e Quadro R, B33	024
			Di riso	Contratto / Dichiarazione e Quadro R, B32	
	Capitolo 10quater	TABACCO		Contratto e Quadro R, B28	200
	Capitolo 10septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		Quadro R, B21 e Quadro S (una particella)	101
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		Quadro R, B34 e Quadro S (una particella)	001
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		Quadro R, B35 e Quadro S (una particella)	002
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		Quadro R, B36 e Quadro S (una particella)	003
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENT O	ammissibile al premio	Quadro R, B37 e Quadro S (tutte le particelle)	004
			compatibile - non ammissibile al premio	Quadro R, B38 e Quadro S (tutte le particelle)	068
			SUPERFICIE SOTTOPOST A AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	Quadro R, B40 e Quadro S (tutte le particelle)	099
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENT O		Quadro R, B39 e Quadro S (tutte le particelle)	100
ALTRO	CANAPA (REG. (CE) N. 1786/2003)	CANAPA		Quadro R, B41 e Quadro S (tutte le particelle)	037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Quadro R, B46 e Quadro S (una particella)	025

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggiere	Quadro R, B43 e, solo per le foraggiere non permanenti, Quadro S (una particella)	029
			Pascoli permanenti	Quadro R, B44	
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		Quadro D, B14	030
	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		Quadro D, B15	077
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		Quadro D, B13	031

La domanda unica 2008 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione del CAA di riferimento e della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E MODALITA' DI PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.
		La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.
QUADRO D	RICHIESTA REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta la richiesta di partecipazione al RUP: richiesta di fissazione titoli, di pagamento titoli, di accesso alla Riserva Nazionale da completare con la presentazione di una DAR
QUADRO D1	ELENCO DEI TITOLI UTILIZZATI	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento
QUADRO D2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 1782/03)	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
QUADRO R	DATI DI RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO ACCOPPIATI	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici e capi bovini
QUADRO R1	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. (CE) 1782/03-TITOLO IV	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
QUADRO R2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 52 Reg. (CE) 1782/03)	
QUADRO R3	ZOOTECNIA - AIUTI SUPPLEMENTARI	
QUADRO R4	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi supplementari richiesti
QUADRO S	INDIVIDUAZIONE DELLE PARCELLE PER TALUNE SUPERFICI	Riporta l'indicazione delle parcelle aziendali, con l'indicazione della superficie e della destinazione produttiva e la particella catastale di riferimento ovvero delle l'elenco delle particelle che la compongono per le sole eccezioni
QUADRO C	CONDIZIONALITA'	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, in particolare alle BCAA, non contenibili nella scheda di validazione del FA
QUADRO K	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente
QUADRO Z	COMUNICAZIONI	Comunicazioni ai sensi degli artt. 72 e 74 del reg. (CE) 796/04
QUADRO Y	ALLEGATI	Allegati da indicare
QUADRO W	SOTTOSCRIZIONE DOMANDA	Riporta la sottoscrizione della domanda, l'eventuale consenso al trattamento dei dati personali e la presa visione degli obblighi legati all'erogazione delle provvidenze comunitarie

17. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2008/2009 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2008 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando le superfici investite a foraggio da trasformare.

Le specie che possono essere destinate a foraggi essiccati sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025) nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1).

Le superfici dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle superfici dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella

compatibilità degli aiuti (allegato 5). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi.(cod.intervento 024 e cod.intervento 025)

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 4 settembre 2008, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

18. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

18.1. PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'art. 28 par. 2 del Reg. (CE) 1782/03 prevede che i pagamenti vengano effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e che l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 venga erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

Il pagamento della domanda unica 2008 sarà effettuato tra il 1 dicembre 2008 e il 30 giugno 2009.

18.2. MODULAZIONE

L'art. 10 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista per il 2008 è pari al 5%.

Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale.

18.3. AIUTO SUPPLEMENTARE

L'art. 12 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del regolamento stesso.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 (modulazione) per l'anno civile considerato ai primi 5.000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali indicati nell'allegato II del Reg. 1782/03. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni per modulazione.

L'art. 77 del Reg. (CE) 796/04 stabilisce che “al fine di determinare se sia stato raggiunto l'importo di 5 000 EUR di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n.1782/2003, si prende in considerazione l'importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell'applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile”.

18.4. APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

L'art. 71 bis del Reg. (CE) 796/04 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV del reg. (CE) 796/04 (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle Superfici di Base Nazionali);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/04 (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 14, § 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/04 (mancata dichiarazione dell'intera azienda);
- d) per i regimi di sostegno di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono soggetti ad un massimale, si aggiungono gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1).

Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);

- e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del reg. (CE) 796/04.

18.5. INADEMPIENZE INTENZIONALI

18.5.1. SUPERFICI

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Qualora l'AGEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

Il criterio applicato è il seguente:

- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo);– fabbricati; - acque);
- Domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%

Quando la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella risultante dagli esiti dei controlli è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei **tre anni civili successivi a quello di accertamento**. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

I criteri applicati sono i seguenti:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 770 – bosco (uso non agricolo); 660 – fabbricati; 690 - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

18.5.2. CAPI

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

18.6. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero.

Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'AGEA.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello della restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

18.7. Importi minimi per il pagamento

In applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande con aiuto richiesto di aiuto di importo inferiore a cento euro, come disposto dal Decreto MiPaaF 22 marzo 2007.

18.8. Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

19. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente

mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

20. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'AGEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 Novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

Per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite del suddetto decreto.

Il DPR 7 aprile 2000 n. 118 disciplina le disposizioni relative agli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

La pubblicazione dei detti dati avviene a cura e sotto la responsabilità dell'Organismo pagatore AGEA per le domande alla stessa presentate.

21. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I criteri di controllo e di partecipazione al procedimento amministrativo verranno comunicati con successiva specifica disposizione circolare.

21.1. Comunicazioni relative al procedimento

Ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA fa uso della telematica per garantire l'efficienza delle comunicazioni procedurali.

A tal fine, e in adesione all'articolo 4, par. 5 della Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, "Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea", per i produttori che hanno conferito mandato a un CAA, tutte le comunicazioni relative al procedimento di pagamento dell'aiuto verranno rese disponibili sul sistema informativo, tramite il CAA a cui il produttore ha conferito il mandato.

Il richiedente l'aiuto acquisirà la notifica dell'atto mediante stampa da sistema informativo, presentandosi direttamente al CAA.

La comunicazione al CAA mandatario ha effetto di adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dell'AGEA nei confronti del richiedente l'aiuto.

In particolare, attraverso il sistema informativo saranno rese disponibili le seguenti tipologie di comunicazione:

- Comunicazione individuale di avvio del procedimento;
- Comunicazione individuale dell'avvenuto controllo ai sensi dell'art 22 del Reg. CE n.796/2003;
- Comunicazione individuale di partecipazione al procedimento istruttorio della domanda, qualora necessario;
- Comunicazione individuale del provvedimento definitivo di accoglimento totale o parziale della domanda o di diniego.

L'AGEA invierà le medesime comunicazioni ai richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

22. RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- fissazione dei titoli provvisori a seguito dell'introduzione dell'OCM ortofrutta nel Regime Unico di Pagamento;
- accesso alla Riserva Nazionale;
- premi accoppiati ortofrutta;
- criteri di controllo e partecipazione al procedimento amministrativo;
- periodo di detenzione delle superfici sottoposte al Regime Unico di Pagamento

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
PAOLO GULINELLI

23. ALLEGATI

23.1. Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento

23.2. Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV

23.3. Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

23.4. Allegato 4– Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

23.5. Allegato 5– Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto

23.6. Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne

Sulla base dell'elenco dalle Associazioni di specie e di razza sancito nel D.M. del 27.11.2001 Allegato 2, sono riscontrabili i seguenti libri genealogici

CODICE	DENOMINAZIONE
101	A.N.A.C.L.I.
102	A.N.A.C.L.I.
203	A.N.A.B.I.C.
204	A.N.A.B.I.C.
205	A.N.A.B.I.C.
206	A.N.A.B.I.C.
207	A.N.A.B.I.C.
308	A.N.A.P.R.I.
409	A.N.A.BO.RA.PI.
510	SARDA

23.7. Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine

In base all'allegato B del D.M. 2026 del 24/09/2004 e sua successiva integrazione, sono state individuate presso l'Anagrafe Bovina le seguenti razze.

CODICE BDN	DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE ALTERNATIVA
AGE	AGEROLESE	RAZZA ITALIANA
BVP	BIANCA VAL PADANA / MODENESE	BIANCA VAL PADANA / MODENESE
CAB	CABANNINA	RAZZA ITALIANA
CAL	CALVANA	RAZZA ITALIANA
CAS	VALDOSTANA CASTANA	VALDOSTANA CASTANA, AOSTA CHESTNUT
CIN	CINISARA	RAZZA ITALIANA
GAF	GARFAGNINA	RAZZA ITALIANA
GRA	GRIGIA ALPINA / GRIGIA VAL D'ADIGE	TYROL GREY, GRAUVIEH, OBERIENTAL, BOVIN RIS DE TYROL
MDC	MODICANA	MODICANA
MDS	SARDO-MODICANA	MODICANA SARDA
OTT	OTTONESE	MONTANA
PDL	ALTRE PODOLICHE	PODOLIAN, CINISARA, PODOLAC
PGL	PODOLICA PUGLIESE	PODOLICA PUGLIESE, PODOLIAN
PGR	PINZGAUER	PINZGAUER, PINZGAU
PIS	PISANA	RAZZA ITALIANA
PON	PONTREMOLESE	RAZZA ITALIANA
PRF	PEZZATA ROSSA FRIULANA	PEZZATA ROSSA FRIULANA
PRO	PEZZATA ROSSA D'OROPA	RAZZA ITALIANA
REN	RENDENA	RENDENA
VAR	VARZESE	MONTANA
VPR	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA, AOSTA RED PIED
SCL	SICILIANA	SICILIANA
SRB	SARDA BRUNA	SARDA BRUNA
SRD	SARDA	SARDA

23.8. Allegato 8 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE SOSTITUZIONI CAPI BOVINI”

23.9. Allegato 9 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE”

23.10. Allegato 10 - Elenco varietà non OGM

23.11. Allegato 11 - FAC SIMILE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

fac simile del modulo di domanda unica di pagamento– campagna 2008;

note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento– campagna 2008

23.12. Allegato 12 - FAC SIMILE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

fac simile del modulo di comunicazione dei dati finalizzati alla costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale– campagna 2008

23.13. Allegato 13 – Fascicolo aziendale – Tabella controlli

FASCICOLO - INDICATORI DI CONTROLLO				
Codice	Valore	Descrizione	Modalità di correzione	Regole generali:
				non è consentito mettere in compilazione una domanda IN ASSENZA DI FASCICOLO ELETTRONICO VALIDATO (scheda di validazione fascicolo stampata)
P16	1	APPEZZAMENTO NON RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO	Inserire nel fascicolo documentazione catastale aggiornata	Se la particella non è validata (cioè non viene inserita la documentazione richiesta) NON entra in domanda
P16	3	APPEZZAMENTO RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO CON RIFERIMENTI CATASTALI SOPPRESSI	Vanno inserite le particelle derivate	NON entra in domanda
P18	1	SUPERFICIE RISCOSTRATA AL CATASTO < SUPERFICIE CONDOTTA DICHIARATA	Inserire nel fascicolo documentazione catastale aggiornata ovvero riallineare la superficie condotta alla superficie risultante al Catasto terreni	NON entra in domanda
P14	2	PARTICELLA IN SUPERO INTERNO AL FASCICOLO	Deve essere eliminata la superficie condotta eccedente la superficie catastale	NON entra in domanda
P15	2	PARTICELLA IN SUPERO DI CONDUZIONE TRA PIU FASCICOLI	Occorre inserire la documentazione che giustifica la titolarità alla conduzione	Se la particella non è validata (cioè non viene inserita la documentazione richiesta) NON entra in domanda
P30	1	PARTICELLA SENZA RISOCNTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)		La particella interessata viene comunque considerata in domanda
	5	PARTICELLA ASSENTE PER: INDISPONIBILITÀ DEL FOGLIO DI MAPPA/CODICE AGRONOMICO E, R, D, G, M, W		La particella interessata viene comunque considerata in domanda
P25	3	USO DEL SUOLO INCOMPLETO		La particella interessata viene comunque considerata in domanda
	4	ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI- LAVORAZIONI IN CORSO		La particella interessata viene comunque considerata in domanda
	5	LAVORAZIONI TERMINATE: INCONGRUENZA TRA SUPERFICIE CATASTALE E VETTORIALE CON SCOSTAMENTO SUPERIORE AL 10%		La particella interessata viene comunque considerata in domanda

FASCICOLO - INDICATORI DI CONTROLLO				
Codice	Valore	Descrizione	Modalità di correzione	Regole generali:
				non è consentito mettere in compilazione una domanda IN ASSENZA DI FASCICOLO ELETTRONICO VALIDATO (scheda di validazione fascicolo stampata)
P26	1	PARTICELLA NELL'AMBITO DI PIU' ATTI CON SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE ELIGIBILE	Il produttore/i si allinea ai dati del GIS (manualmente) - Il produttore/i non è d'accordo con i dati del GIS e chiede di attivare il BACK OFFICE. L'attivazione del backoffice supera l'indicatore	Se la particella non è validata (cioè non è stato attivato il B.O.) NON entra in domanda
P26	2	PARTICELLA NELL'AMBITO DI UN SOLO ATTO CON SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE ELIGIBILE	Il produttore si allinea ai dati del GIS (va pensata funzione automatica attivata dal CAA) - Il produttore non è d'accordo con i dati del GIS e chiede di attivare il BACK OFFICE. L'attivazione del backoffice supera l'indicatore	Se la particella non è validata (cioè non è stato attivato il B.O.) NON entra in domanda
SRM	1	FORMA GIURIDICA ASSENTE O INCOMPLETA		
SRM	2	FORMA DI CONDUZIONE AZIENDALE ASSENTE O INCONGRUENTE		
	3	INFORMAZIONI SULLA MANODOPERA INCONGRUENTI		
SRM	4	CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI DATI CATASTALI DEL FABBRICATO		
SRM	5	CASO PARTICOLARE ERRATO (FABBRICATI)		
	6	CODICE DEL FABBRICATO ERRATO O ASSENTE		
		VERIFICA ESISTENZA PARTITA IVA		La domanda viene comunque predisposta
		ASSENZA DEI RIFERIMENTI BANCARI/POSTALI DI PAGAMENTO		La domanda viene comunque predisposta
		ASSENZA DOCUMENTAZIONE DI CONDUZIONE PER LE PARTICELLE NON IN PROPRIETA'	Occorre inserire la documentazione che giustifica la titolarità alla conduzione	Se la particella non è validata (cioè non viene inserita la documentazione richiesta) NON entra in domanda
		PRESENZA DOCUMENTAZIONE DI CONDUZIONE SCADUTA	Occorre aggiornare la documentazione scaduta	Se la particella non è validata (cioè non viene inserita la documentazione richiesta) NON entra in domanda
		DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO SCADUTO	Occorre aggiornare la documentazione scaduta	Non E' consentita la messa in compilazione della istanza
		DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ASSENTE	Occorre inserire la documentazione prevista	Non E' consentita la messa in compilazione della istanza

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	QUADRO NORMATIVO.....	3
3.	DEFINIZIONI.....	17
4.	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).....	22
5.	IL FASCICOLO AZIENDALE DELL'AGRICOLTORE	25
6.	ADEMPIMENTI	25
7.	MODALITA' DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	25
8.	TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	26
9.	CONSISTENZA TERRITORIALE	33
9.1.	Casi particolari	34
9.1.1.	Sezione censuaria.....	34
9.1.2.	Riordino fondiario.....	35
9.1.3.	Zona coperta da segreto militare.....	36
9.1.4.	Particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione	36
9.1.5.	Appezamenti demaniali.....	36
9.1.6.	Particelle appartenenti allo Stato estero.....	37
9.1.7.	Particella ricadente su catasto urbano	37
10.	CONDIZIONALITÀ.....	37
11.	CONTROLLI.....	38
11.1.	MONITORAGGIO	39
	Verifica della forma di conduzione / manodopera.....	40
	Verifica della consistenza dei fabbricati	40
11.2.	FASCICOLO AZIENDALE E DOMANDE.....	40
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	43
12.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA	43
12.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA	43
12.3.	Finalità di presentazione della domanda.....	44
12.4.	Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004.....	45
12.4.1.	Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22.....	45
12.4.1.1.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	46
12.4.1.1.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	46
12.4.2.	Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22.....	47
12.4.2.1.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	47
12.4.2.1.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	47
12.4.3.	Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	50
12.4.3.1.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	52
12.4.3.1.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	52
12.4.4.	Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende).53	
12.4.4.1.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	54
12.4.4.1.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	54
12.5.	Termini di presentazione.....	55
12.5.1.	Termini di presentazione.....	55

12.5.2.	Presentazione tardiva della domanda unica iniziale	56
12.5.3.	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04.....	56
12.5.4.	Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04	56
13.	REGIMI DI SOSTEGNO	56
13.1.	Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03	58
13.1.1.	Fissazione dei titoli OCM ortofrutta	59
13.1.2.	Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03	59
13.1.3.	Titoli all'aiuto basati sulla superficie.....	60
13.1.3.1.1.	Titoli ordinari	60
13.1.3.1.1.1.	Uso dei titoli all'aiuto	60
13.1.3.1.1.2.	Ammissibilità dei pascoli magri	61
13.1.3.1.2.	Uso agricolo del suolo	61
13.1.3.1.3.	Titoli di ritiro.....	62
13.1.3.1.3.1.	Uso dei titoli all'aiuto	62
13.1.3.1.3.2.	Uso agricolo del suolo	64
13.1.3.1.3.3.	Superfici ad uso non alimentare (no-food)	64
13.1.3.1.3.4.	Superfici messe a riposo	66
13.1.3.1.4.	Produzione di canapa	69
13.1.3.1.5.	PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)	70
13.1.4.	Titoli speciali.....	71
13.1.5.	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	72
13.2.	Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03.....	74
13.2.1.	Titolo IV.....	75
13.2.1.1.1.	Premio alla qualità per il frumento duro	75
13.2.1.1.2.	Piante Proteiche.....	76
13.2.1.1.3.	Risone	76
13.2.1.1.4.	Sementi certificate.....	77
13.2.1.1.5.	Colture energetiche	78
13.2.1.1.6.	Frutta a guscio.....	79
13.2.1.1.7.	Tabacco	80
13.2.1.1.8.	Barbabietola da zucchero	81
13.2.2.	Aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003	81
13.2.2.1.1.	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	82
13.2.2.1.1.1.	Avvicendamento	84
	Applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.....	87
13.2.2.1.2.	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine.....	89
13.2.2.1.2.1.	Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne).....	89
13.2.2.1.2.2.	Premi per il mantenimento degli animali.....	89
13.2.2.1.2.3.	Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche	90
13.2.2.1.2.4.	Premi relativi alla macellazione.....	91
13.2.2.1.2.5.	Sanzioni nel settore delle carni bovine	91

13.2.2.1.2.6.	Modalità di compilazione – Quadro R2 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari.....	92
13.2.2.1.3.	Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine	93
13.2.2.1.3.1.	Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine.....	94
13.2.2.1.3.2.	Modalità di compilazione – Quadro R3 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari.....	94
14.	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO).....	95
15.	COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI INTERVENTO	98
16.	REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	103
16.1.	APPEZZAMENTI	103
16.1.1.	Tare e usi non agricoli.....	103
16.1.2.	Piante sparse e seminativo arborato	104
16.1.3.	Piante sparse (fino a 100 piante/ha)	104
16.1.4.	Seminativo arborato	104
16.1.5.	Coltivazioni arboree specializzate	105
16.1.6.	Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici.....	105
16.2.	Foraggere	106
16.2.1.	Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento	108
16.2.2.	Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri).....	109
16.3.	La domanda unica di pagamento	110
17.	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE.....	115
18.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	116
18.1.	PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI	116
18.2.	MODULAZIONE	116
18.3.	AIUTO SUPPLEMENTARE	116
18.4.	APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.....	117
18.5.	INADEMPIENZE INTENZIONALI.....	118
18.5.1.	SUPERFICI.....	118
18.5.2.	CAPI	119
18.6.	Ripetizione dell'indebito.....	119
18.7.	Importi minimi per il pagamento	120
18.8.	Certificato antimafia	120
19.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	120
20.	TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI	121
21.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	121
21.1.	Comunicazioni relative al procedimento	121
22.	RINVIO.....	122
23.	ALLEGATI.....	123
23.1.	Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento.....	124
23.2.	Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV	125
23.3.	Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto.....	126
23.4.	Allegato 4– Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto.....	127
23.5.	Allegato 5– Tabella delle compatibilità tra regimi di aiuto	128
23.6.	Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne.....	129
23.7.	Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine.....	130

23.8.	Allegato 8 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE SOSTITUZIONI CAPI BOVINI”	131
23.9.	Allegato 9 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE”	132
23.10.	Allegato 10 - Elenco varietà non OGM	133
23.11.	Allegato 11 - FAC SIMILE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO	134
23.12.	Allegato 12 - FAC SIMILE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE	135
23.13.	Allegato 13 – Fascicolo aziendale – Tabella controlli	136
INDICE		138

INDICE ANALITICO

“diritti all’aiuto” (titoli)	58
acquisizione di una azienda nella sua totalità	53
affitto	18
agricoltore	17
agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento	18
aiuti disaccoppiati	110
AIUTO SUPPLEMENTARE	116
albi dei beneficiari	121
animale accertato	20
appezzamento	21
APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI	117
art. 33 della L. 286 del 24/11/2006	41
atto	21
azienda	17
banca dati informatizzata dei bovini	19
bovini	20
bovini che non sono oggetto di domanda	20
CAA	22
campi di condizionalità	21
casi particolari	34
certificazione catastale	32
codice di identificazione	19
colture permanenti	17
colture pluriennali	18
Compatibilità tra regimi di aiuto	98
<i>Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004</i>	44
Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	50
<i>Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004</i>	44
Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004 (cessione di aziende)	53
comunicazioni relative al procedimento	121
condizionalità	21; 38
condizioni di ammissibilità	60; 62; 80; 93
contratti di coltivazione	65
controlli amministrativi	38
copertura vegetale	67
CUAA	22
date di presentazione	55
deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003	23
Deroghe	67
detentore	20
diritto di accesso ai documenti amministrativi	23
documentazione giustificativa del titolo	34
domanda	46; 47; 52; 54
domanda di aiuto per animale	20
<i>Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004</i>	44
<i>domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04</i>	45
<i>domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004</i>	47
<i>Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004</i>	44
<i>Domanda iniziale</i>	44
domanda unica	19
domanda unica 2005	114
elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini	19
erba e altre piante erbacee da foraggio	19
fascicolo aziendale	25
finalità della domanda	44
finalità di presentazione della domanda	44
foraggiere	37
formazioni erbose	18
frutta a guscio	79
G.I.S.	22
infrazione	21
insieme dei documenti che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o dell’aggiornamento del fascicolo aziendale	26
irregolarità	19
Irreperibilità	31
irricevibili	56
mandato scritto	25
marchio auricolare	19
materiale grafico	21
modello di comunicazione	26
MODULAZIONE	116
modulistica	43
norma	21
numeri e mappe provvisorie	35
organismi di controllo specializzati	21
organismo pagatore	21
pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento	17
pagamento diretto	17
pagamento indebito	119
pagamento unico disaccoppiato	58
parcella agricola	19
parcella di riferimento	21

parcella olivicola	19
partecipazione al procedimento	23
particella catastale	21
pascolo permanente	19; 108
passaporto per gli animali	19
periodo di detenzione	20
PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI	116
periodo di erogazione del premio	20
planimetria o estratto di mappa	35
prodotti agricoli	17
quantitativo di riferimento individuale determinato	21
regime di aiuto per gli ovini e i caprini	20
regimi di aiuto per i bovini	20
regimi di aiuto per superficie	20
registro	19
requisito	21
restituzione dell'indebito	120
riserva nazionale	72
ritardo	56
S.I.A.N.	22
S.I.G.C.	22
scheda fascicolo	40

seminativi	19
sezione censuaria	33
SIGC	40
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ..	19
sistema d'informazione geografica	20
sistema geodetico nazionale	21
Superfici ad uso non alimentare (no-food)	64
superficie agricola	17
superficie determinata	20
superficie utilizzata	103
titolarità di conduzione	32
titoli speciali	71
titolo di ritiro	62
titolo ordinario	60
trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente	18
'ubicazione della particella catastale:	33
unità di produzione	18
uso	20
uso civico	36
UT	22
UTE	22